

REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/92 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 1992

che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel maggio 1989 la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, ha annunciato l'apertura di un procedimento di riesame, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, delle misure antidumping relative alle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, ed ha iniziato l'inchiesta. Le misure in questione erano dazi definitivi sulle importazioni dei prodotti suddetti, istituiti con il regolamento (CEE) n. 1739/85⁽³⁾.
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito ad una domanda presentata nel dicembre 1988 dalla FEBMA (Federazione dell'industria europea dei cuscinetti). Nella domanda si affermava che erano emersi nuovi elementi dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo. Gli elementi di prova contenuti nella domanda sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
- (3) Dato che l'inchiesta era ancora in corso alla scadenza del pertinente termine di cinque anni, la Commissione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha comunicato⁽⁴⁾ che le misure istituite sarebbero rimaste in vigore in attesa dei risultati del riesame.
- (4) La Commissione ha debitamente informato i produttori e gli importatori notoriamente interes-

sati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e la denunziante. La Commissione ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (5) Alcuni produttori ed esportatori, nonché la FEBMA, hanno presentato le loro osservazioni per iscritto ed hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti.
- (6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del presente procedimento e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

Produttori comunitari :

- FAG Cuscinetti SpA, Torino,
- FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA, Schweinfurt,
- GMN Georg Müller Nürnberg AG, Nürnberg,
- RHP Bearings Ltd, Newark (acquisita dalla Nippon Seiko Co. Ltd),
- Rol Rolamentos Portugueses S.A.R.L., Caldas da Rainha,
- SKF Deutschland GmbH, Schweinfurt,
- SKF France SA, Clamart,
- SKF Industrie SpA, Torino,
- SKF (UK) Ltd, Luton,
- Sociedade SKF Lda, Lisbona.

Produttori giapponesi :

- Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka,
- Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka,
- Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka,
- Koyo Seiko Ltd, Osaka,
- Maekawa Bearing Co. Ltd, Osaka,
- Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka,
- Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo,
- Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka,
- Nippon Seiko Co. Ltd, Tokyo,
- NTN Corporation, Osaka (ex NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka),
- Sapporo Precision Inc, Sapporo,
- Wada Seiko Co. Ltd, Osaka.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 133 del 30. 5. 1989, pag. 3.

(3) GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 3.

(4) GU n. C 132 del 31. 5. 1990, pag. 5.